



Polizza Fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.LGS. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del codice)
SCHEDE TECNICHE 1.2	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

Polizza fidejussoria n.	GARANTE			Codice Controllo	
1281405984	HDI ASSICURAZIONI SPA	Agenzia	1281/A12573	MISILMERI PISA - 1281	212
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 ROMA – C.F./P.I 04349061004 – R.E.A. ROMA 757172 - Impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 Pubblicato sulla G.U. n° 186 del 10/08/1994 in regola con il disposto della L. 348 del 10/06/1982. – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00022 – PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it					

Contraente (Obbligato principale)
TECH GROUP SOLUTION SRL

Città	Via / P.zza	C.A.P.	Prov.
MILANO	RIPA DI PORTA TICINESE 39	20143	MI
C.F. / P.IVA	PEC		
12181250965	TECHGROUPSRL@PEC.IT		

Stazione appaltante (Beneficiario)			
LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO			
Città	Via / P.zza	C.A.P.	Prov.
CAPO D'ORLANDO	VIA CONSOLARE ANTICA SNC	98071	ME
C.F. / P.IVA	PEC		
95029310836	meps22000i@pec.istruzione.it		

Descrizione opera/servizio/fornitura (La presente polizza viene emessa ai sensi dell'art 117 del D.lgs 36.2023)	Luogo di esecuzione
Vedi allegato AG	CAPO D'ORLANDO

Costo aggiudicazione €	Ribasso % d'asta
15.000,00	%

Somma garantita	5.00	% del costo dell'opera
€ 750,00	(euro)	Settecentocinquanta/00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente
(timbro e firma)

Il Garante

Originale in quattro esemplari in: MISILMERI (PA) il 11/12/2024

Polizza Mod. C0118 Ed. 04/2018

La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalita' e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HDI Assicurazioni alla pagina <http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/VerificaFirmaDigitale.aspx> e digitando poi il numero di polizza e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. n.193 del 16 settembre 2022) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3. Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4. Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5. Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7. Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8. Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9. Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

alla Polizza n.
1281405984Agenzia
MISILMERI PISA - 1281

Ufficio di Rappresentanza

Codice Unità di Vendita
1281Contraente
TECH GROUP SOLUTION SRLBeneficiario
LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO

Causale Garanzia/Descrizione Lavori:

PROT.0024787

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).

TITOLO: WE GROW NOW

PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-34084

CUP: G14D23005900006

TRATTATIVA DIRETTA MEPA NUMERO PROCEDURA 4783336

CIG: B41C2A984F

Il presente allegato fa parte integrante della polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Originale in 4 esemplari in	il:	Allegato	Modello	Edizione
MISILMERI (PA)	11/12/2024		D1004	11/2011

Il Contraente

HDI Assicurazioni S.p.A.

PAGINA BIANCA



Polizza Fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.LGS. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art.103, comma 1, del codice)
SCHEDE TECNICHE 1.2	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

Polizza fidejussoria n.	GARANTE			Codice Controllo	
1281405984	HDI ASSICURAZIONI SPA	Agenzia	1281/A12573	MISILMERI PISA - 1281	212
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 ROMA – C.F./P.I 04349061004 – R.E.A. ROMA 757172 - Impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 Pubblicato sulla G.U. n° 186 del 10/08/1994 in regola con il disposto della L. 348 del 10/06/1982. – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00022 – PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it					

Contraente (Obbligato principale)
TECH GROUP SOLUTION SRL

Città	Via / P.zza	C.A.P.	Prov.
MILANO	RIPA DI PORTA TICINESE 39	20143	MI
C.F. / P.IVA	PEC		
12181250965	TECHGROUPSRL@PEC.IT		

Stazione appaltante (Beneficiario)			
LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO			
Città	Via / P.zza	C.A.P.	Prov.
CAPO D'ORLANDO	VIA CONSOLARE ANTICA SNC	98071	ME
C.F. / P.IVA	PEC		
95029310836	meps22000i@pec.istruzione.it		

Descrizione opera/servizio/fornitura (La presente polizza viene emessa ai sensi dell'art 117 del D.lgs 36.2023)	Luogo di esecuzione
Vedi allegato AG	CAPO D'ORLANDO

Costo aggiudicazione €	Ribasso % d'asta
15.000,00	%

Somma garantita	5.00	% del costo dell'opera
€ 750,00	(euro)	Settecentocinquanta/00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente
(timbro e firma)

Il Garante

Originale in quattro esemplari in: MISILMERI (PA)

il 11/12/2024

Polizza Mod. C0118 Ed. 04/2018

La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalita' e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HDI Assicurazioni alla pagina <http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/VerificaFirmaDigitale.aspx> e digitando poi il numero di polizza e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**

Premesso che:

- con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fidejussoria DEFINITIVA", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 16 settembre 2022 n. 193 pubblicato sulla G. U. n. 291 del 14/12/2022 il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dall'art.103 comma 1 del Codice;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Calcolo del premio. - Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia.

Art. 2 - Rivalsa. - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3 - Rivalsa delle spese di recupero. - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 4 - Controgaranzia. - Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, idonea controgaranzia per il totale importo garantito, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., nei seguenti casi:

- protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di sua insolvenza;

- liquidazione o trasformazione del Contraente;

- cessione da parte del Contraente dell'azienda o di un ramo d'azienda;

- inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi ad altre polizze stipulate con la Società;

- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti.

Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi di polizza. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi di polizza, la Società restituirà le somme con gli interessi legali.

La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 5 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Mancata accettazione della polizza - Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllare la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza ovvero quello dove ha sede il Contraente.

Il Contraente
(timbro e firma)

Il Garante



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 2 - Rivalsa. - espressa rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. **Art. 3** - Rivalsa delle spese di recupero.

Art. 6 - Mancata accettazione della polizza. **Art. 7** - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente.

Il Contraente
(timbro e firma)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dal Garante, prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa di cui all'art. 185 del decreto Legislativo del 7/9/2005 n. 209

Il Contraente
(timbro e firma)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO: Ai soli fini della liquidazione del premio la durata iniziale della polizza è così determinata:

data inizio polizza fideiussoria 11/12/2024 scadenza polizza fideiussoria 11/12/2025

Ritmo di proroga Annuale

Premio	Premio imponibile	Diritti	Imposte	Totale
Alla firma	88,88	0,00	11,12	100,00
Di proroga	93,33		11,67	105,00

L'importo di € 100,00 è stato pagato

Oggi a mie mani

Produttore o Esattore
(timbro e firma)

alla Polizza n.
1281405984Agenzia
MISILMERI PISA - 1281

Ufficio di Rappresentanza

Codice Unità di Vendita
1281Contraente
TECH GROUP SOLUTION SRLBeneficiario
LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO

Causale Garanzia/Descrizione Lavori:

PROT.0024787

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).

TITOLO: WE GROW NOW

PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-34084

CUP: G14D23005900006

TRATTATIVA DIRETTA MEPA NUMERO PROCEDURA 4783336

CIG: B41C2A984F

Il presente allegato fa parte integrante della polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Originale in 4 esemplari in	il:	Allegato	Modello	Edizione
MISILMERI (PA)	11/12/2024		D1004	11/2011

Il Contraente

HDI Assicurazioni S.p.A.

PAGINA BIANCA

DICHIARAZIONE rilasciata a polizza nr. 1281405984

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE



Il sottoscritto ROBERTO GIORDANO, nato a Torino (TO) il 23 maggio 1966, domiciliato per la carica in Roma Piazza Guglielmo Marconi 25 CF. GRDRRT66E23L219E in qualità di Dirigente Procuratore della Compagnia HDI Assicurazioni Spa, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA

di aver rilasciato la polizza fideiussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti quale Dirigente della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 – R.E.A di Roma al n. 75172/92 n. partita IVA 04349061004 ed è stata autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 pubblicato sulla G. U. - serie generale - n°186 del 10/08/1994, di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 28 Aprile 2022, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

In fede

Roma, li 11/12/2024

Il dichiarante
HDI Assicurazioni S.p.A.

PAGINA BIANCA